

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 febbraio 2019, n. 28

**D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i. - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*.**

**Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i., site in agro di San Vito dei Normanni (BR).**

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di febbraio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della AP "Applicazione lotte obbligatorie", riferisce:

**Premesso** che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

**Visto** l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione";

**Visto** il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

**Visto** l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

**Vista** la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa* che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l'obbligo di abbattimento delle piante risultate infette.

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione del batterio di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

**Viste** le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure

*di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).*

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 *"Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).*

**Vista** la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per le Attività Irriguo e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla *Xylella fastidiosa*.

**Vista** la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.

**Vista** la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state approvate le *"Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."* ed è stato stabilito che *"le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell'ARIF, per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l'estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell'atto prescrittivo"*.

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2018) *"Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018"*

**Vista** la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

**Vista** la Legge n. 14 del 2007 *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.

**Vista** la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 *"Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia"* (BURP n° 39 del 30/03/2017).

**Vista** la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 *"Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"* (BURP n° 110/2017).

**Vista** la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"*, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

**Visto** l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017

**Visto** l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri *"... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri"*

**Vista** la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

**Viste** le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano *"... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ..."*.

**Visto** il paragrafo 7 dell'art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche sul proprio territorio.

**Preso atto** delle risultanze del monitoraggio ufficiale effettuato da ARIF sul territorio della Regione, rivolto ad individuare le piante infette da *Xylella fastidiosa*, secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.

**Preso atto** che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo enzimatico ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

**Viste** le note prot. SELGE n. 200/2018, 29/2019, 26/2019 e 34/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF in sede di monitoraggio, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono per un totale di n. 110.

**Preso atto** dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le stesse ricadono nell'attuale "zona contenimento" di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 3 del 16/01/2019 e nella "ex zona contenimento" di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.

**Considerato** che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell'art. 7 della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere "immediatamente" estirpate adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del batterio.

**Richiamata** la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione "immediata" delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

**Richiamata** la Conferenza di Servizi per l'estirpazione delle piante infette ricadenti in aree sottoposte a vincolo nazionale, di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del 20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.

**Visti** i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati negli **allegati A (da A/1 ad A/4) e D**, parti integranti del presente atto.

**Preso atto** che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate in sede di monitoraggio, sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), le n. 110 piante di cui al presente atto non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.

**Richiamato** il paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione "immediata" (estirpazione) delle piante infette da *Xylella fastidiosa* dopo la individuazione ufficiale.

**Richiamato** il paragrafo 4 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

**Considerato** che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

**Visti** gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

**Vista** la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

**Visti** i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

**Visto** l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

**Visto** l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

**Considerato** che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data 20.11.2018, ha ritenuto "necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell'Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell'indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione delle spese di estirpazione. E' fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo e in tal caso l'indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione". Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l'affissione della richiamata DGR all'Albo Pretorio dei comuni dell'area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.

**Vista** la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 inviata a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto e all'ANCI Puglia, con la quale è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto settembre 2019.

**Rilevato** che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- **disporre** l'estirpazione di **n°110 piante infette** site in agro di San Vito dei Normanni (BR) ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
SAN VITO DEI NORMANNI	78	192	SCARAFILE CATERINA	55	_____
		76		2	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	203	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPITANIO ROSA</li> <li>• MAVILIO DOMENICO</li> <li>• MAVILIO ANNA MARIA</li> <li>• MAVILIO ROSALBA</li> <li>• MAVILIO GIOVANNI</li> </ul>	42	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	193	BARLETTA MARIA	9	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	205	CARAMIA MASSIMO	2	_____
<b>TOTALE</b>				<b>110</b>	<b>0</b>

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

- al Comune di **San Vito dei Normanni** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni.**
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;

**A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF**

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **San Vito dei Normanni**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/4)**, parti integranti al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi all'estirpazione delle piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo alla mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it);
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario ([osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)) e alla sede operativa di Brindisi ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it));
- **di stabilire** che il trattamento fitosanitario da eseguire preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*, **non è necessario nel mese di febbraio 2019**;
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it);
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

**B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA**

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta

notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni e accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;

- comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - effettuare il trattamento fitosanitario qualora le operazioni di eradicazione vengano svolte successivamente al 1° Marzo;
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
    - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
    - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
    - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
  - **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
    - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
    - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
  - **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

**Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

Il sottoscritto attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

**Visto** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

**Vista** la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vista** la DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;

**Vista** la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l'incarico delle AP/PO;

**Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

**DETERMINA**

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre** l'estirpazione di **n°110 piante infette** site in agro di San Vito dei Normanni (BR) ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
SAN VITO DEI NORMANNI	78	192	SCARAFILE CATERINA	55	_____
		76		2	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	203	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPITANIO ROSA</li> <li>• MAVILIO DOMENICO</li> <li>• MAVILIO ANNA MARIA</li> <li>• MAVILIO ROSALBA</li> <li>• MAVILIO GIOVANNI</li> </ul>	42	_____

SAN VITO DEI NORMANNI	78	193	BARLETTA MARIA	9	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	205	CARAMIA MASSIMO	2	_____
<b>TOTALE</b>				<b>110</b>	<b>0</b>

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di **San Vito dei Normanni** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni.**

b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;

#### A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **San Vito dei Normanni**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/4)**, parti integranti al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi all'estirpazione delle piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo alla mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it);
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario ([osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)) e alla sede operativa di Brindisi ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it));
- **di stabilire** che il trattamento fitosanitario da eseguire preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*, **non è necessario nel mese di febbraio 2019;**
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e **pertanto il proprietario deve:**
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)).



it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it);

- in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

## B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni e accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;
  - comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - effettuare il trattamento fitosanitario qualora le operazioni di eradicazione vengano svolte successivamente al 1° Marzo;
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione

amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n° 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati **A (da A/1 ad A/4)**, **B**, **C** composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall'allegato **D** composto da 6 facciate timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente di Sezione  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)









COSTITUITO DA 1 PAGINA

Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicateIL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)ARIF  
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI  
[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)SEDE OPERATIVA DI BRINDISI  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA  
DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il  
.....Codice Fiscale..... in qualità di .....  
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso  
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione  
volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto  
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data \_\_\_\_\_ con
  - Deltametrina
  - Acetamiprid
 (indicare uno, apponendo una X);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_  
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
  - nome e cognome \_\_\_\_\_
  - nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - Codice fiscale \_\_\_\_\_
  - residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - codice IBAN \_\_\_\_\_
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) PEC: [osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it)

COSTITUITO DA 1 PAGINA

IL DIRIGENTE **Allegato C**  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)



**OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Con la presente il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....Codice Fiscale.....in qualità di .....  
(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)



COMPOSTO DA 6 PAGINE

Allegato D

IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
SAN VITO DEI NORMANNI	78	192	SCARAFILE CATERINA	OLIVO	1	17,74145196	40,61521151	ZONA INFETTA	
				OLIVO	4	17,74160912	40,61619981	ZONA INFETTA	
				OLIVO	6	17,74115861	40,61664251	ZONA INFETTA	
				OLIVO	3	17,74169647	40,61559307	ZONA INFETTA	
				OLIVO	5	17,74154403	40,61654392	ZONA INFETTA	
				OLIVO	8	17,74100285	40,61601408	ZONA INFETTA	
				OLIVO	365993	17,74241522	40,61584671	ZONA INFETTA	
				OLIVO	366147	17,74223998	40,61558692	ZONA INFETTA	
				OLIVO	362497	17,74113223	40,61673878	ZONA INFETTA	
				OLIVO	366175	17,74207007	40,61558608	ZONA INFETTA	
				OLIVO	365965	17,74201655	40,61592365	ZONA INFETTA	
				OLIVO	366319	17,74237847	40,6153292	ZONA INFETTA	
				OLIVO	362491	17,74112946	40,61684744	ZONA INFETTA	
				OLIVO	362511	17,74115235	40,6164965	ZONA INFETTA	
				OLIVO	362558	17,74121116	40,61613502	ZONA INFETTA	
				OLIVO	362576	17,74122455	40,61601493	ZONA INFETTA	
OLIVO	362604	17,74126232	40,61578898	ZONA INFETTA					
OLIVO	362634	17,74131060	40,61553244	ZONA INFETTA					



## Allegato D

SAN VITO DEI NORMANNI	78	192	SCARAFILE CATERINA	OLIVO	362681	17,74105579	40,61552938	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362712	17,74103165	40,61577065	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362755	17,74100885	40,61611882	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362809	17,74094306	40,61648002	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362896	17,74093240	40,61685382	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362563	17,74153322	40,61676424	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362602	17,74149835	40,61699227	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362864	17,74167364	40,61713690	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363006	17,74171561	40,61677900	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362668	17,74112884	40,61540199	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	366013	17,74236068	40,61595186	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	364691	17,74161234	40,61592336	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	366084	17,74280844	40,61562558	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362486	17,74113607	40,61697205	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362504	17,74117112	40,61626745	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362521	17,74116118	40,61638155	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362584	17,74125711	40,61591003	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362619	17,74128914	40,61564951	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362646	17,74131596	40,61540213	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362736	17,74102360	40,61589485	ZONA INFETTA	_____
OLIVO	362792	17,74098109	40,61637454	ZONA INFETTA	_____				
OLIVO	362854	17,74094850	40,61659016	ZONA INFETTA	_____				



## Allegato D

SAN VITO DEI NORMANNI	78	192	SCARAFILE CATERINA	OLIVO	362509	17,74152220	40,61662293	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362627	17,74149768	40,61713271	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	362794	17,74165010	40,61729460	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	365436	17,74105847	40,61707880	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363742	17,74144471	40,61567496	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363716	17,74191409	40,61653111	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363835	17,74210989	40,61679987	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363954	17,74228558	40,61692101	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	364006	17,74228440	40,61704423	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	364659	17,74234198	40,61633364	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	365019	17,74204418	40,61520870	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363786	17,74187081	40,61725784	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	363930	17,74229765	40,61680190	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	364469	17,74197138	40,61640819	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	364732	17,74274155	40,61634431	ZONA INFETTA	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	76	SCARAFILE CATERINA	OLIVO	362733	17,74142191	40,61748091	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	365102	17,74124506	40,61744636	ZONA INFETTA	_____
SAN VITO DEI NORMANNI	78	203	• CAPITANIO ROSA • MAVILIO • DOMENICO • MAVILIO ANNA • MARIA • MAVILIO ROSALBA • MAVILIO • GIOVANNI	OLIVO	7	17,74079054	40,61655129	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	11	17,73974025	40,61574653	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	10	17,74035215	40,61547790	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	12	17,73969282	40,61638681	ZONA INFETTA	_____
				OLIVO	9	17,74089873	40,61551986	ZONA INFETTA	_____





Allegato D

				363913	17,74021089	40,61693221	ZONA INFETTA	
				364005	17,73963917	40,61715391	ZONA INFETTA	
				363908	17,74025280	40,61666421	ZONA INFETTA	
				364596	17,74076230	40,61659486	ZONA INFETTA	
				364772	17,74066955	40,61703876	ZONA INFETTA	
				365617	17,74073258	40,61640691	ZONA INFETTA	
				364185	17,73975609	40,61560777	ZONA INFETTA	
				364221	17,73978291	40,61580133	ZONA INFETTA	
				364716	17,73975089	40,61609489	ZONA INFETTA	
				364898	17,74033536	40,61641118	ZONA INFETTA	
				365215	17,74039529	40,61545252	ZONA INFETTA	
				364641	17,74000637	40,61600098	ZONA INFETTA	
				364794	17,73974931	40,61624938	ZONA INFETTA	
				365001	17,74032757	40,61603534	ZONA INFETTA	
				365274	17,74042463	40,61526851	ZONA INFETTA	
				366837	17,74195554	40,61450269	ZONA INFETTA	
				366967	17,74138094	40,61446872	ZONA INFETTA	
				366901	17,7416107	40,61459295	ZONA INFETTA	
				366516	17,74227017	40,61509855	ZONA INFETTA	
				364046	17,74171143	40,61497328	ZONA INFETTA	
				366631	17,74252737	40,61489137	ZONA INFETTA	
				366873	17,74178669	40,61450015	ZONA INFETTA	
SAN VITO DEI NORMANNI	78	203	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPITANIO ROSA</li> <li>• MAVILIO DOMENICO</li> <li>• MAVILIO ANNA MARIA</li> <li>• MAVILIO ROSALBA</li> <li>• MAVILIO GIOVANNI</li> </ul>					
SAN VITO DEI NORMANNI	78	193	BARLETTA MARIA					



## Allegato D

					364855	17,74192214	40,61498168	ZONA INFETTA	
				OLIVO	367110	17,74110943	40,61467038	ZONA INFETTA	
				OLIVO	367345	17,74095555	40,61441631	ZONA INFETTA	
SAN VITO DEI NORMANNI	78	205	CARAMIA MASSIMO	OLIVO	365487	17,74046391	40,61487438	ZONA INFETTA	
<b>TOTALE</b>					<b>110</b>				<b>0</b>

